



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 29/06/2020

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addi **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si e' riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RICCIARDI FERNANDO	Presidente	X	
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
SCHIALVINO LARA	Consigliere	X	
CONTA CANOVA COSTANZA	Consigliere	X	
GHIRMU HELEN	Consigliere	X	
SERVALLI SARA	Consigliere	X	
VACCA LORENZO GIUSEPPE	Consigliere	X	
GENISIO ROBERTO (detto GEPPPO)	Consigliere	X	
NASTRO MICHELE	Consigliere	X	
CAVALERI ANDREA	Consigliere	X	
NOVARIA GUIDO	Consigliere	X	
BERTOT FABRIZIO	Consigliere	X	
ZUCCO-CHINA' MARTINO (detto ZUCCO)	Consigliere	X	
VITTONI MARINA	Consigliere	X	
PONCHIA SANDRA	Consigliere	X	
BONOME ROBERTO	Consigliere	X	
	Totale:	17	0

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 12 del 29/06/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto il vice Sindaco;

il cons. Bertot dichiara che di fatto l'Imu aumenta, anche per via dell'accorpamento con la Tasi, sostenendo che per il periodo che si sta vivendo, sarebbe stato opportuno un alleggerimento della tassa sulla casa, o l'avvalersi della possibilità data ai Comuni di una proroga del versamento dell'anticipo al mese di settembre. Ritiene che l'approccio con i cittadini non sia dei più gentili e chiede maggior attenzione sull'informativa inserita sul sito;

il vice Sindaco spiega che si sta predisponendo un intervento con cui le more e gli interessi sono sospesi fino al 31.12.2020;

il Presidente sospende il consiglio per l'intervento della geom. Adorno che fornisce alcuni chiarimenti tecnici;

Terminato l'intervento il Presidente riapre il consiglio comunale;

Gli interventi sono integralmente riportati su supporto audio depositato presso la segreteria comunale

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020;

Considerato che l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 ha previsto che, «*per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 maggio 2020*»;

Viste le modificazioni e le integrazioni apportate dall'art. 107 del D.L. 18/2020 che in sede di conversione, al comma 2 stabilisce che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;

Vista la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

Considerato che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

Vista la deliberazione di C.C. del 19/12/2018 n. 42, con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2019;

Vista la deliberazione di C.C. del 19/12/2018 n. 44, con cui sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2019;

Considerato, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020 sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;

Rilevato che per quanto riguarda le tipologie di immobili fabbricati strumentali all'attività agricola e immobili merce, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI, sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

Considerato che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

IMU	
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);

- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

Considerato che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

Considerato che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019.

Ritenuto, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

Considerato che, nel 2019, il Comune aveva previsto l'applicazione sia dell'IMU che della TASI, sulla base delle seguenti aliquote:

IMU	
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,4 per mille
Aree edificabili	8,4 per mille
Terreni agricoli	8,4 per mille
Altri fabbricati	8,4 per mille

TASI	
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquote per chi applicava TASI nel 2019 su altri fabbricati	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D5	2 per mille
Immobili classificati nel gruppo catastale A/10	2 per mille
Immobili classificati nel gruppo catastale C/1	1,5 per mille
Immobili classificati nel gruppo catastale B	1 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Immobili - merce	1 per mille
Aree edificabili	azzerata
Altri fabbricati	1 per mille

Visto il parere favorevole, pervenuto in data 12/06/2020 espresso dal revisore dei conti ai dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 174/2012;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, rispettivamente dal:

- Responsabile Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/00;

Visto altresì l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 3 contrari (Bertot, Zucco-Chinà, Bonome) e n. 2 astenuti (Vittone, Ponchia), su n. 17 consiglieri presenti e n. 15 votanti, espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che, per rendere possibile il recepimento delle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati, il Consiglio Comunale – ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020– non può quindi che procedere all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi;
- 3) di confermare, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e detrazioni IMU, sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 con deliberazione di C.C. del 19/12/2018 n. 42 e deliberazione di C.C. del 19/12/2018 n. 44 così determinate:

IMU 2020			
Fattispecie immobile	aliquote TASI 2019	aliquote IMU 2019	aliquote IMU 2020
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	-	-	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale in A/1 – A/8- A/9 e pertinenze	0,10%	0,50%	0,60%
Altri fabbricati in categoria cat. A/10	0,20%	0,84%	1,04%
Altri fabbricati in categoria B	0,10%	0,84%	0,94%
Altri fabbricati in categoria C1	0,15%	0,84%	0,99%
Altri fabbricati in categoria C/3 C/4 /C5	0,10%	0,84%	0,94%
Altri fabbricati in categoria D5	0,20%	0,84%	1,04%
Altri fabbricati in categoria D	0,10%	0,84%	0,94%
Altri fabbricati in categ A e C diversi dall'abitazione principale e pertinenze	0,10%	0,84%	0,94%
Altri fabbricati in categoria D10 strumentali all'attività agricola	0,10%	0,00%	0,10%
Altri fabbricati in categoria C strumentali all'attività agricola	0,10%	0,00%	0,10%
Beni merce	0,10%	0,00%	0,10%
Aree edificabili	0,00%	0,84%	0,86%
Terreni agricoli	0,00%	0,84%	0,84%

- 4) di dare atto che la tipologia per la “aree edificabili” , ai sensi del comma 754 della L 160/2019 l’aliquota minima è di 0,86%;
- 5) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;
- 6) di dare atto che l’adozione delle aliquote dell’IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;
- 7) di dare atto che il gettito totale stimato per la parte di competenza comunale è iscritto in Bilancio di Previsione per € 3.000.000,00 al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale ai sensi dell’art. 1 comma 380 L 228/2012;
- 8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

9) di confermare che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020.

Successivamente con n. 12 voti favorevoli, n. 3 contrari (Bertot, Zucco-Chinà, Bonome) e n. 2 astenuti (Vittone, Ponchia), su n. 17 consiglieri presenti e n. 15 votanti espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 10/07/2020 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : RICCIARDI FERNANDO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to : Dott. Aldo MAGGIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Rivarolo Canavese, li

Il Segretario Generale
